

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi del Provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successivi aggiornamenti

CREDITI DI FIRMA E GARANZIA CONSORTILE A VALERE SUI FONDI LEGGE 147/2013, articolo 1, comma 54 (Fondi MISE)

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

ALPIFIDI S.C. – SOCIETA’ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI TRA IMPRESE DELLA VALLE D’AOSTA

AVENUE DU CONSEIL DES COMMIS, 32 – 11100 - AOSTA

Tel.: 0165/34127 – Fax: 0165/362749

email: info@alpifidi.it PEC: direzione@pec.alpifidi.it sito internet: www.alpifidi.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Aosta n. 91002410073

Iscritta al Registro Regionale degli Enti Cooperativi – sezione mutualità prevalente: A118519

Iscritta nell’Elenco speciale ex art. 106 del TUB – codice meccanografico 19513.1

Capitale sociale al 31/12/2019 euro3.876.950,00

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Da compilare in caso di offerta fuori sede

Nome e Cognome: _____ in qualità di:

- Dipendente / Collaboratore di ALPIFIDI
- Agente in Attività Finanziaria (iscrizione elenco OAM al n. _____)
- Mediatore Creditizio (iscrizione elenco OAM al n. _____)
- ALTRO _____

Indirizzo: _____ Tel./Fax: _____

Email: _____

1. CREDITI DI FIRMA E GARANZIA CONSORTILE

CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA

I **crediti di firma** sono operazioni fiduciarie con le quali la Cooperativa si impegna, ad assumere un impegno di pagamento a garanzia di obbligazioni assunte da un socio, o da altro soggetto avente titolo, verso una banca o un altro intermediario.

La garanzia viene rilasciata dalla Cooperativa per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice/Istituto di Credito convenzionato: pertanto il finanziamento richiesto dal socio o altro soggetto avente titolo configura l’obbligazione principale, di cui la Cooperativa garantisce pro quota l’adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

La Cooperativa, nello svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, potrà accordare per ogni socio o avente titolo (imprese) garanzie consortili a supporto delle linee di credito accordate dall’Istituto di Credito Convenzionato, e/o garanzie commerciali, nei limiti previsti dalla normativa di vigilanza della Banca d’Italia e dai regolamenti interni di Alpifidi S.c.

Alpifidi inoltre può richiedere, al cliente o a terzi fideiussori, garanzie specifiche chirografarie e/o reali a copertura di singole posizioni, ritenute necessarie nello svolgimento dell’istruttoria da parte del competente Ufficio Fidi in misura, importo e termini stabiliti dall’organo deliberante.

L’Istituto Bancario potrà accordare a ciascuna impresa consorziata linee di credito per importi superiori a quelli deliberati dai competenti Organi della Cooperativa, assumendosene il rischio per l’importo eccedente.

Tra i **principali rischi** va tenuto presente che in caso di escussione della garanzia rilasciata, il socio o soggetto garantito è tenuto alla restituzione di quanto corrisposto alla Banca da Alpifidi S.C. in ottemperanza delle convenzioni in essere. Le conseguenti azioni di recupero delle somme non corrisposte dal cliente possono essere esperite dalla Banca alla quale, sulla base delle convenzioni, Alpifidi può conferire mandato per il recupero, oppure possono essere svolte autonomamente dal confidi. Inoltre, nel caso in cui fossero state acquisite garanzie specifiche a copertura di singole posizioni, Alpifidi potrà escutere la garanzia specifica ottenuta dal fideiussore.

GARANZIA CONSORTILE A VALERE SUI FONDI MISE

La garanzia a valere sui Fondi MISE è una garanzia a prima richiesta avente le stesse caratteristiche delle garanzie ordinarie rilasciate da Alpifidi S.C. ed è quindi regolata dalle norme previste dalle convenzioni in essere tra Alpifidi e la Banca o l’Intermediario Finanziario che erogherà il finanziamento garantito. Ai sensi del Decreto MISE del 3 gennaio 2017 e dei successivi decreti attuativi della misura, la Garanzia a valere sui Fondi MISE è rilasciata a valere sul Fondo Rischi costituito con le risorse previste dell’art. 1, comma 54 della Legge 147 del 27 dicembre 2013. La stessa garanzia beneficia della garanzia in ultima istanza a valere sul patrimonio di Alpifidi S.c. ai sensi dell’art. 2740 del c.c.

La Garanzia su Fondi MISE, qualora escussa, viene pagata utilizzando prima le risorse assegnate ai sensi dell’art. 1, comma 54 della Legge 147/2013 (e successivi atti) a Alpifidi dal MISE e, qualora non capienti, dalle risorse patrimoniali proprie di Alpifidi S.c.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la concessione di garanzie a valere sui Fondi assegnati a Alpifidi ai sensi dell’art.1, comma 54 della Legge 147/2013 (Fondi MISE). Stante la presenza di fondi pubblici, tali garanzie devono essere rilasciate a condizioni agevolate, applicando un *premio agevolato di garanzia* che deve prendere in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione delle garanzie mentre non potrà essere recuperata nessuna commissione relativamente alla remunerazione del capitale e del rischio dell’operazione.

Pertanto, al fine di determinare l’entità dell’*aiuto pubblico* ovvero dell’agevolazione ai sensi del Regolamento de minimis, si applicherà il “metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato dal *Ministero* (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010.

SPESE E COMMISSIONI SU GARANZIE CONSORTILI A VALERE SUI FONDI MISE **Finalizzate al rilascio di affidamenti da parte di istituti di credito / intermediari finanziari**

ADESIONE A SOCIO DELLA COOPERATIVA	
VOCI	COSTI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLA COOPERATIVA (una tantum qualora l’impresa non sia già socia)	€ 250,00

**PREMIO AGEVOLATO DI GARANZIA
 PER LE GARANZIE A VALERE SUI FONDI EX ART. 1, COMMA 54 LEGGE 147/2013 – FONDI
 MISE**

COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA DELLA GARANZIA CONCESSA				
Una tantum da calcolare sull'importo finanziato banca e da recuperare all'atto della concessione della garanzia				
IMPORTO FINANZIATO BANCA				COMMISSIONALE
fino a	€	20.000		€ 100,00
oltre	€	20.000	fino a € 40.000	€ 150,00
oltre	€	40.000	fino a € 60.000	€ 200,00
oltre	€	60.000	fino a € 100.000	€ 300,00
oltre	€	100.000	fino a € 200.000	€ 500,00
oltre	€	200.000	fino a € 500.000	€ 800,00
oltre	€	500.000		€ 1.000,00

VOCI	COSTI
Commissione di trasferimento garanzia su altra Banca	Per pratica e non su singola linea di fido Minimo € 100,00 Massimo €200,00
Commissione di istruttoria per conferme di garanzia, per variazioni compagini sociali e/o garanti per restrizioni ipotecarie o qualunque altra attività che determini l'istruttoria di una pratica	Per pratica e non su singola linea di fido Minimo € 100,00 Massimo € 200,00
Commissione di istruttoria per rimodulazione fidi, rinegoziazione fidi, accolti	Per pratica e non su singola linea di fido Minimo € 100,00 Massimo € 200,00
Commissione in caso di rinuncia da parte del cliente all'operazione	€ 100,00
Recupero delle spese per accesso a banche dati (Crif, visure catastali) qualora il costo superi i 50,00 euro	Nella misura del costo sostenuto

Le commissioni di istruttoria della garanzia si applicano una tantum ad ogni garanzia consortile concessa all'atto della delibera della garanzia stessa. Non possono essere oggetto di restituzione.

COMMISSIONI DI GESTIONE ANNUALI		
da calcolare sull'importo finanziato banca con incidenza annuale		
La condizione economica puntuale non può essere preventivamente specificata in quanto dipende dagli esiti dell'attività istruttoria. In ogni caso non supererà la percentuale massima indicata.		
VOCI	COMMISSIONI DI GESTIONE	
Tipologia di operazione	Imprese con sede in Valle d'Aosta	Imprese con sede fuori dalla Valle d'Aosta
Breve termine (La commissione si applica sull'importo della linea di fido concessa dall'Istituto Finanziatore)	0,60%	0,90%
Medio e Lungo Termine chirografario fino a 60 mesi (La commissione si applica sull'importo residuo del finanziato banca)	0,70%	1%

Medio e Lungo Termine chirografario oltre 60 mesi (La commissione si applica sull'importo residuo del finanziato banca)	0,70%	1%
Ipotecario (La commissione si applica sull'importo residuo del finanziato banca)	0,70%	1%

Le commissioni di gestione possono essere oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata della garanzia, proporzionalmente ai mesi di mancato utilizzo della garanzia stessa.

COMMISSIONI DI RISCHIO ANNUALI	
da calcolare sull'importo garantito con incidenza annuale	
VOCI	COMMISSIONI DI GESTIONE
Tutte le tipologie di operazione	ZERO

ALTRE SPESE	
VOCI	COSTI
Saggio interesse di mora – in caso di escussione	Percentuale prevista dal D.lgs. 231/2002
Rimborso spese per comunicazioni periodiche ed altre dovute per legge inviate in formato cartaceo (per ogni singola comunicazione)	€ 3,00
Comunicazioni periodiche ed altre dovute per legge inviate attraverso il canale telematico	Gratuite
Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi art. 118 del T.U.B.)	Gratuite

Le suddette commissioni, vengono percepite per l'intera durata dell'impegno e fino a quando Alpifidi S.c. non risulti completamente liberato dallo stesso. Ogni competenza, commissione o spesa dovuta dall'impresa deve essere accreditata sui conti correnti segnalati dalla Cooperativa agli Istituti di Credito e/o specificati su ogni delibera di concessione della garanzia consortile entro 30 giorni dalla richiesta.

Si evidenzia che il mancato pagamento delle suddette commissioni da parte del cliente è motivo di:

- mancato perfezionamento del contratto per le commissioni da recuperare in sede di concessione della garanzia;
- risoluzione del contratto per le commissioni periodiche;
- esclusione dalla cooperativa.

I tassi sono espressi in misura percentuale su base annua.

Ogni spesa o gravame inerente la garanzia, ivi comprese eventuali spese di registrazione, sono a carico del cliente.

Le banche convenzionate applicheranno le condizioni riportate nei fogli informativi di ciascun Istituto di Credito. Le tabelle contenenti le condizioni con gli Istituti di Credito convenzionati sono disponibili presso la sede di Alpifidi S.c. e sul sito della società all'indirizzo www.alpifidi.it nella sezione **Condizioni banche**.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Nei contratti a tempo indeterminato il Cliente ha il diritto di recedere in qualsiasi momento senza penalità e senza spese, e previo assenso formale da parte del Beneficiario della garanzia che dovrà essere comunicato al

Confidi liberandolo da ogni obbligazione nei confronti del beneficiario stesso. Il Cliente che intenda recedere dovrà inviare una comunicazione scritta a mezzo PEC o Raccomanda a/r a ALPIFIDI almeno 30 giorni prima della data prevista per il recesso.

Nei contratti a tempo indeterminato Alpifidi ha facoltà di recedere in qualsiasi momento mediante invio al cliente di una comunicazione scritta a mezzo PEC o Raccomanda a/r almeno 30 giorni prima della data prevista per il recesso.

Il recesso dal contratto di garanzia non comporta il recesso da socio di Alpifidi.

Tempi massimi di chiusura del rapporto di garanzia

L'intervento di Alpifidi si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure con il rilascio di un atto liberatorio da parte della banca o di altro soggetto beneficiario della garanzia, in assenza di comunicazioni di inadempienza inviate nelle tempistiche di volta in volta stabilite. Inoltre, il rapporto di garanzia si chiude qualora la garanzia rilasciata da Alpifidi sia escussa a titolo definitivo dalla banca o da altro soggetto beneficiario per inadempimento del Cliente debitore e Alpifidi rimborsi il valore residuo dei crediti garantiti; a seguito del pagamento, a titolo definitivo, in favore della banca o del soggetto beneficiario della garanzia il credito di firma (garanzia) vantato da Alpifidi si trasforma in un credito di cassa che Alpifidi vanta nei confronti del Cliente debitore inadempiente e degli eventuali altri garanti. In tal caso il credito per cassa di Alpifidi verso il Cliente, che può sorgere a seguito dell'escussione della garanzia, si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Cliente, unitamente ai relativi interessi di mora ed a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute per il recupero del credito stesso oppure passato a perdita.

Risoluzione

Nei casi di mancato pagamento delle somme dovute al confidi entro e non oltre 30 giorni dalla loro richiesta, il contratto potrà essere risolto e la garanzia inefficace attraverso l'invio al Cliente di un'apposita comunicazione scritta a mezzo PEC o Raccomandata. Il mancato pagamento delle commissioni è altresì motivo di esclusione da Socio della cooperativa ai sensi di quanto disciplinato nello Statuto Sociale.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Alpifidi (Avenue du Conseil des Commis, 32 – 11100 Aosta, tel. 0165-34127, fax 0165-362749, email info@alpifidi.it PEC: direzione@pec.alpifidi.it), che ne conferma la ricezione entro 20 giorni ed in seguito risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice (pena, in caso contrario, l'improcedibilità della domanda) può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Alpifidi. Il confidi mette a disposizione della clientela la guida relativa all'accesso all'ABF presso i propri locali e sul proprio sito internet.
- In alternativa il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

LEGENDA

Debitore principale	Soggetto di cui la Cooperativa garantisce l'adempimento.
Istruttoria	Analisi da parte della Cooperativa della situazione del richiedente la garanzia ai fini della decisione sulla relativa concessione.
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Fideiussione	Contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti dell'avente diritto, a seguito di una specifica operazione.

Garante	Alpifidi s.c., che ha rilasciato la garanzia in favore del debitore principale.
P.M.I. (piccole medie imprese)	Imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce <u>piccola impresa</u> l’impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; si definisce <u>microimpresa</u> l’impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (cfr. D.M. 18/04/2005 sa G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003).
Garanzia collettiva dei fidi	Garanzia così come definita dall’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n. 326
Fondo Centrale di Garanzia	Strumento istituito con L. 662/96 finalizzato a favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica nella forma di controgaranzia che si affianca alle eventuali garanzie reali portate dall’impresa. L’utilizzo del Fondo prevede il pagamento di una commissione stabilita dal gestore del Fondo stesso.
Offerta fuori sede	Quando la promozione e il collocamento dell’operazione è svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per “dipendenza” deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione dei contratti, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo
Importo massimo garantito	Somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.
Garanzia a valere sui Fondi MISE	Garanzia rilasciata da Alpifidi presidiata dal fondo monetario costituito dai Fondi erogati da Ministero dello Sviluppo economico a Alpifidi ai sensi dell’art. 1, comma 54 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014). Unitamente alla suddetta garanzia il Confidi interviene anche con una garanzia patrimoniale con fondi propri, al fine di rafforzare la valenza della garanzia stessa per l’impresa

2. FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA TERZI A FAVORE DI ALPIFIDI

CHE COS’E’ LA FIDEIUSSIONE

La fideiussione è una garanzia mediante cui un terzo (Fideiussore) si impegna verso il creditore (Confidi) ad adempiere l’obbligazione del Debitore principale qualora non adempia ai suoi impegni fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa. Il Fideiussore di regola è obbligato in solido con il Debitore principale al pagamento del debito garantito. La fideiussione può essere di tipo “omnibus” o “specificata”. Sono entrambe garanzie di natura personale per cui il Fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del Debitore garantito (o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con il Confidi), fino all’importo massimo stabilito in contratto in caso di fideiussione omnibus, ovvero con riferimento all’operazione garantita nel caso di fideiussione specifica.

Con il rilascio di fideiussioni omnibus il Fideiussore garantisce il Confidi, fino all’importo massimo stabilito in contratto, per l’adempimento delle obbligazioni assunte verso il Confidi stesso dal debitore garantito, o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con il Confidi, e derivanti da operazioni di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, nonché per garanzie rilasciate dal Debitore a favore del Confidi stesso nell’interesse di altri soggetti.

Con il rilascio di fideiussioni specifiche il Fideiussore garantisce al Confidi l’adempimento delle obbligazioni derivanti da una o più linee di credito specificatamente indicate sull’atto di garanzia ed assunte verso il Confidi dal Debitore garantito, o da chi dovesse subentrare nel suo rapporto.

Quando più Fideiussori garantiscono il medesimo Debitore e lo stesso debito, gli stessi Fideiussori rispondono in via solidale fra loro e con il Debitore principale, salva diversa specifica pattuizione di rilascio pro-quota della garanzia.

La fideiussione può essere anche rilasciata pro-quota; in tal caso i Fideiussori garantiscono insieme l’intero debito, ma ognuno nei limiti della propria quota. Il Confidi, per l’adempimento delle obbligazioni garantite, può rivolgersi ad uno solo dei Fideiussori, nei limiti pattuiti, ovvero a tutti congiuntamente.

La fideiussione può essere “a prima richiesta”, nel caso in cui la garanzia comporti un impegno del Fideiussore a pagare “a prima richiesta” e/o “ogni eccezione rimossa”. In tal caso, Il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al Confidi - a semplice richiesta scritta e fino alla concorrenza dell’importo della garanzia - tutte le somme dovute per l’adempimento dell’obbligazione garantita, e ciò anche se fossero sorte contestazioni in qualunque sede, giudiziaria o arbitrale.

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- Il pagamento da parte del Fideiussore di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest’ultimo;
- La possibilità per il Fideiussore di dover rimborsare al Confidi le somme che il Confidi deve restituire perché il pagamento effettuato dal Debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- Qualora la fideiussione rilasciata contenesse la clausola “a prima richiesta scritta”, il Fideiussore potrà essere chiamato ad onorare l’obbligazione garantita senza possibilità di poter opporre alcuna eccezione; in ogni caso, il Fideiussore riscuoterà (attraverso il regresso o la surroga) le somme corrisposte al Confidi, direttamente dal debitore principale nell’interesse del quale aveva rilasciato la fideiussione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Rapporto è regolato dalle seguenti condizioni economiche:

VOCI	COSTI
Diritti di segreteria per il rilascio di lettera di svincolo	Da un minimo di € 50,00 A un massimo di € 100,00
Saggio interesse di mora – in caso di escussione	Percentuale prevista dal D.lgs. 231/2002
Rimborso spese per comunicazioni periodiche ed altre dovute per legge inviate in formato cartaceo (per ogni singola comunicazione)	€ 3,00
Comunicazioni periodiche ed altre dovute per legge inviate attraverso il canale telematico	Gratuite
Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi art. 118 del T.U.B.)	Gratuite
Spese per l’eventuale registrazione dell’atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente	A carico del fideiussore

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il Fideiussore potrà recedere dalla garanzia dandone comunicazione al Confidi con lettera raccomandata, e il recesso avrà efficacia quando la comunicazione sia giunta agli uffici del Confidi e siano trascorsi almeno trenta giorni. Tale termine può tuttavia variare sulla base di quanto stipulato tra le parti all’interno del contratto di fideiussione specifica. E’ da evidenziare, però, che il Fideiussore risponderà, oltre che delle obbligazioni in essere nel momento in cui il Confidi abbia preso conoscenza del recesso, anche di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza però di rapporti già esistenti in detto momento.

Tempo massimo di chiusura del rapporto

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di 30 giorni lavorativi.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Alpifidi (*Avenue du Conseil des Commis, 32 – 11100 Aosta*, telef. 0165-34127, fax 0165-362749, email info@alpifidi.it PEC: direzione@pec.alpifidi.it), che ne conferma la ricezione entro 20 giorni ed in seguito risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice (pena, in caso contrario, l'improcedibilità della domanda) può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Alpifidi.
- In alternativa il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

LEGENDA

Debitore principale	E' la persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento in favore del creditore.
Fideiussore	E' la persona fisica o giuridica che rilascia la fideiussione a favore di Alpifidi S.c. e nell'interesse del debitore principale.
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare a Alpifidi S.c. nel caso di inadempimento del debitore principale
Pagamento a prima richiesta	Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al Confidi, a semplice richiesta scritta, anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto al Confidi stesso per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Fideiussione	Contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti dell'avente diritto, a seguito di una specifica operazione.
Regresso	Con il regresso il terzo Fideiussore che ha pagato Alpifidi recupera dal Debitore principale le somme indicate nell'art. 1950 cc e ciò a prescindere dal rapporto intercorso tra Confidi e Debitore principale. Il regresso fa sorgere il diritto alla restituzione degli esborsi sostenuti, in via originaria, per effetto dell'avvenuto pagamento e solo dopo che il Fideiussore abbia pagato il debito cui la garanzia afferisce.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal Debitore al Confidi siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati
Solidarietà tra i fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo Debitore principale, in forza del quale il Confidi può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
Surroga	Con la surroga il fideiussore si sostituisce al Confidi acquisendone la stessa posizione di creditore garantito, potendo così esercitare i singoli diritti e le azioni nei confronti del Debitore principale. La surroga si caratterizza per il fatto che i diritti e le azioni che il Fideiussore (nuovo creditore) fa valere scaturiscono dal rapporto originario tra Confidi e Debitore principale

Spett.le ALPIFIDI S.C.

Con la sottoscrizione della presente,

io sottoscritto.....

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società.....

..... codice fiscale/Part. IVA.....

dichiaro

- di aver ricevuto il “Foglio Informativo Crediti di Firma e Garanzie Consortili a valere sui fondi Legge 147/2013, articolo 1, comma 54 (Fondi MISE)” rilasciato da Alpifidi S.c., versione n. 1-21 del 14/01/2021, contenente le indicazioni delle spese e dei costi di adesione alla Cooperativa e per la fruizione dei servizi e delle prestazioni offerte da Alpifidi S.c.; di essere stato informato che il Foglio Informativo è pubblicato e scaricabile anche sul sito internet www.alpifidi.it alla sezione Trasparenza;
- di aver ricevuto copia della guida “ABF in parole semplici” e di essere stato informato che la guida stessa è pubblicata e scaricabile anche sul sito internet www.alpifidi.it alla sezione Trasparenza.

(Luogo e data)

(Firma del cliente)